

**ALLEGATO "A" AL N. 6.914 di RACCOLTA**

**STATUTO**

**Titolo I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, DURATA**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

1. È costituita dalla signora FARGION Gloria, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, una Fondazione denominata **"FONDAZIONE DANIELA DI GIOACCHINO - ONLUS"**, in forma abbreviata **"FONDAZIONE DANIDIGIO - ONLUS"** (di seguito "Fondazione").

La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

La Fondazione è apartitica e apolitica ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

2. La Fondazione ha sede legale in Roma, Via L. Luciani n. 45 e ha facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere, in Italia e/o all'Estero, sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, rappresentanze e dipendenze di ogni genere.

3. La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

**ART. 2 - FINALITÀ ED ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale, ed ha per scopo l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e formazione, ricerca e tutela dei diritti civili,

	e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale,	
	sostenendone e promuovendone i relativi programmi e progetti,	
	al fine di arrecare benefici a soggetti svantaggiati in ra-	
	gione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o	
	familiari, quali a mero titolo esemplificativo e non esausti-	
	vo disabili fisici e psichici, tossico-dipendenti, alcolisti,	
	indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disa-	
	gio economico, minori abbandonati, orfani o in situazione di	
	disadattamento o devianza, profughi o immigrati non abbienti,	
	ed a componenti collettività estere limitatamente agli aiuti	
	umanitari, il tutto ai sensi dell'articolo 10, secondo e ter-	
	zo comma, del decreto Legislativo n. 460 del 1997.	
	A tal fine La Fondazione si propone di promuovere, contribui-	
	re ed attuare la ricerca nel campo della prevenzione e nelle	
	misure di controllo delle infezioni ospedaliere in genere ed	
	in particolare delle infezioni contratte dai pazienti in con-	
	seguenza del ricovero in ospedali e case di cura, di promuo-	
	vere e promulgare nuovi protocolli nonché l'eventuale forma-	
	zione del personale medico e paramedico e la divulgazione	
	delle informazioni contenute nei protocolli a livello scola-	
	stico, universitario, e nelle opportune sedi. La Fondazione	
	potrà altresì ricercare e organizzare un corpo di volontari	
	che collabori con i centri ospedalieri per individuare le	
	norme igienico/preventive ed interagire con altre Associazioni	
	e/o Enti che operano nel settore medico ospedaliero, il tutto	

in accordo con quanto previsto dal D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La Fondazione, per il miglior raggiungimento del proprio scopo istituzionale, si propone di svolgere le seguenti attività in ambito sia nazionale che internazionale:

a) sostenere, mediante il versamento di contributi in qualunque forma, istituti di ricerca, università e/o altre fondazioni che svolgono direttamente ricerca scientifica nei campi oggetto delle finalità statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse;

b) istituire, curare l'organizzazione e/o finanziare attraverso erogazioni a istituti di ricerca, università e/o altre fondazioni che svolgono direttamente ricerca scientifica, sovvenzioni, premi, borse di studio e contratti di ricerca sia a livello nazionale che internazionale, destinati agli studenti meritevoli non abbienti e/o a giovani ricercatori che siano particolarmente distinti nell'ambito della ricerca oggetto delle finalità statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse e/o impegnati in specifici progetti di ricerca;

c) promuovere la ricerca nei settori di cui sopra e in quelli connessi anche favorendo la nascita e/o lo sviluppo di istituti per lo svolgimento di attività di ricerca e per la formazione di ricercatori;

d) promuovere e incrementare l'interazione e gli scambi tra gli istituti di ricerca già costituiti ed operanti sia in I-

	talia che all'estero nel settore dell'oggetto, delle finalità	
	statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse;	
	e) collaborare con enti pubblici e privati, nazionali, inter-	
	nazionali e sovranazionali, scuole specialistiche, univer-	
	sità, istituzioni etc. operanti nei settori relativi alle fi-	
	nalità statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse	
	per il perseguimento delle finalità istituzionali, anche met-	
	tendo a disposizione, a beneficio di altri enti che abbiano	
	finalità analoghe a quelle della Fondazione, le proprie	
	strutture e le proprie esperienze;	
	f) promuovere, realizzare e/o sponsorizzare, anche in colla-	
	borazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, o	
	patrocinando iniziative di altri soggetti, incontri, semina-	
	ri, giornate di studio, manifestazioni, dibattiti, convegni,	
	simposi sul tema dell'oggetto e delle finalità statutarie e/o	
	comunque in attività ad esse connesse;	
	g) promuovere, realizzare e/o sponsorizzare, anche in colla-	
	borazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, o	
	patrocinando iniziative di altri soggetti, eventi e premi di	
	beneficenza volti alla raccolta di fondi, nonché alla divul-	
	gazione e promozione delle attività della Fondazione;	
	h) ideare, produrre, realizzare, distribuire e diffondere,	
	sul territorio nazionale ed estero, materiale scientifico,	
	tecnico, culturale, didattico attinente lo scopo istituziona-	
	le con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a di-	

sposizione degli utilizzatori;

i) promuovere e/o intraprendere ogni altra iniziativa e/o attività, anche di sensibilizzazione del pubblico, che sia compatibile con la propria natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e con gli scopi istituzionali.

E' escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e sue successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 3 - VIGILANZA**

L'attività della Fondazione è sottoposta alla vigilanza di cui alla normativa di tempo in tempo vigente.

## **Titolo II**

### **PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE**

#### **ART. 4 - PATRIMONIO**

1. Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è costituito:

a) dal fondo di dotazione composto dai conferimenti in denaro inizialmente versati dal fondatore e risultanti dall'atto costitutivo;

b) dai beni mobili e immobili che potranno essere conferiti alla Fondazione o acquisiti a qualsiasi titolo dalla stessa e specificamente destinati ad incrementare il patrimonio;

	c) dalle elargizioni e/o donazioni e/o lasciti fatte da enti	
	o privati, nonché da ogni altra forma di entrata che, a qual-	
	siasi titolo, dovesse essere erogata da Enti o da privati,	
	con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio della	
	Fondazione;	
	d) da utili e/o avanzi delle gestioni che, con specifica de-	
	libera del Consiglio Direttivo, vengano destinati ad incre-	
	mentare il patrimonio della Fondazione;	
	e) dagli accantonamenti a riserva deliberati dal Consiglio	
	Direttivo.	
	2. Il Patrimonio, le risorse e le entrate della Fondazione	
	devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione	
	dei suoi scopi. E' fatto divieto di distribuire, anche in mo-	
	do indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riser-	
	ve o capitale, durante la vita dell'ente a meno che la desti-	
	nazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovve-	
	ro siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lu-	
	crative di utilità sociale che per legge, statuto o regola-	
	mento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.	
	Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati	
	obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istitu-	
	zionali o di quelle ad esse direttamente connesse.	
	<b>ART. 5 - FONDO DI GESTIONE</b>	
	1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:	
	a) da donazioni e/o elargizioni e/o lasciti e/o contributi	

speciali versati da terzi per il raggiungimento di tutte od alcune specifiche finalità della Fondazione;

b) dalle somme derivate dalla eventuale alienazione di beni mobili e/o immobili, facenti parte del patrimonio della Fondazione. In caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

2. Il Fondo di Gestione della Fondazione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

3. La gestione della Fondazione dovrà, in ogni caso, assicurare e garantire l'integrità economica del patrimonio, tenendo presente quanto stabilito dal successivo art. 14, comma 11, lettera p). In tal senso, nel rispetto del principio per cui il patrimonio sociale deve essere adeguato al perseguimento degli scopi della Fondazione, nonché per garantire l'operatività nel tempo della stessa, la selezione e la pianificazione dei progetti istituzionali saranno effettuate in funzione dei mezzi finanziari disponibili.

### **Titolo III**

### **Titolo IV**

### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

### **ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

	1. Sono organi della Fondazione:	
	- Il Presidente Fondatore e il Presidente della Fondazione;	
	- Il Consiglio Direttivo;	
	- Il Comitato Tecnico Scientifico;	
	- Il Segretario generale;	
	- Il Revisore o Collegio dei Revisori.	
	2. REQUISITI GENERALI DI ONORABILITA'	
	I componenti degli organi devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità	
	e di indiscussa probità. Non possono ricoprire cariche negli	
	organi della Fondazione coloro che:	
	- si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;	
	- siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli	
	effetti della riabilitazione.	
	<b>ART. 7 - PRESIDENTE FONDATORE</b>	
	1. Il Presidente Fondatore, nominato per la prima volta	
	nell'atto costitutivo dal Fondatore, è il depositario delle	
	origini e delle ragioni etiche e morali della Fondazione e	
	dura in carica per cinque anni. La carica è svolta a titolo	
	gratuito, anche nel caso in cui siano allo stesso attribuite	
	dal Consiglio Direttivo particolari deleghe.	
	2. Nel corso del suo mandato il Presidente Fondatore è anche	
	Presidente del Consiglio Direttivo e dunque Presidente della	
	Fondazione.	

3. Il Presidente Fondatore ha i poteri previsti ai commi 3 e 4 del successivo art. 8.

#### **ART. 8 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

1. Alla naturale scadenza del mandato del Presidente Fondatore, il Presidente della Fondazione è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti. Il Presidente della Fondazione dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente della Fondazione è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo.

3. Al Presidente della Fondazione sono attribuiti i seguenti specifici poteri:

a) ha la piena rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e davanti a qualsiasi autorità, ivi incluse quelle giudiziaria e amministrativa, nazionale e estera, ordinaria e speciale, in qualunque procedura, grado e sede, con i più ampi poteri, all'uopo nominando procuratori alle liti e avvocati;

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

c) è legittimato ad intervenire anche nelle adunanze degli organi collegiali diversi dal Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Le riunioni gli sono preventivamente comunicate con le stesse modalità previste per i rispettivi componenti;

e) con la collaborazione del Segretario generale, cura l'ese-



I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La valutazione di elevare e modificare sino a cinque il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è rimessa ad apposita e motivata delibera dello stesso Consiglio Direttivo da adottarsi all'unanimità.

2. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo dal Fondatore e successivamente dal Consiglio Direttivo.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio Direttivo, si fa luogo alla sostituzione secondo i medesimi principi della nomina. Il mandato dei membri subentrati scadrà con la scadenza del mandato degli altri Consiglieri in carica al momento della sostituzione.

3. Possono essere nominati Consiglieri del Direttivo soggetti professionalmente qualificati e personalità che si sono distinte nei campi di attività che riguardino gli scopi della Fondazione, le cui condotte sono state ispirate all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 Codice Civile. Non possono essere nominati Consiglieri del Direttivo, e se nominati decadano dalla carica, soggetti condannati per effetto di provvedimenti definitivi pronunciati nell'ambito della giurisdizione italiana o di giurisdizioni estere, per reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio o comunque per reati infamanti. I componen-

	ti del Consiglio Direttivo che non partecipino, senza giusti-	
	ficato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dall'uf-	
	ficio.	
	Ai componenti del Consiglio Direttivo si applicano, altresì	
	le disposizioni di cui agli articoli 2390 e 2391 del codice	
	civile.	
	I Consiglieri del Direttivo all'atto di accettazione della	
	carica devono dichiarare di possedere i requisiti di onorabi-	
	lità, di non vertere nelle cause di ineleggibilità o decaden-	
	za previsti nel presente statuto e di accettare lo Statuto ed	
	i regolamenti interni.	
	4. Le cariche dei componenti del Consiglio Direttivo sono	
	gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente soste-	
	nute e documentate per partecipare alle adunanze consiliari.	
	5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del	
	Presidente Fondatore ovvero dal Presidente della Fondazione,	
	almeno una volta ogni sei mesi, con un preavviso di almeno 5	
	(cinque) giorni, con lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo	
	telex o posta elettronica ovvero, nei casi di motivata ur-	
	genza, con telegramma, ovvero a mezzo telex o posta elet-	
	tronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima della data	
	fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve conte-	
	nerare l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adu-	
	nanza e del relativo ordine del giorno.	
	6. Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne fac-	

cia richiesta scritta la maggioranza dei Consiglieri in carica, oppure di un solo consigliere nel caso il consiglio sia composto di due consiglieri, con l'indicazione delle materie da trattare.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo, se regolarmente convocate, sono validamente costituite con la maggioranza dei componenti e, in caso di omessa regolare convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e dell'organo di Revisione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione, fatti salvi i casi di delibere all'unanimità previsti nel presente statuto.

9. Le delibere devono essere verbalizzate in apposito libro e conservato a cura del Segretario generale.

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono di norma tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Repubblica Italiana. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si conside-

	rerà tenuto nel luogo in cui si trovino il Presidente Fonda-	
	tore, ovvero il Presidente della Fondazione, e il Segretario	
	generale, onde consentire la verbalizzazione.	
	11. Il Consiglio Direttivo, oltre a svolgere il ruolo di sup-	
	porto all'opera del Presidente Fondatore, ovvero del Presi-	
	dente della Fondazione, ha i più ampi poteri per l'ammini-	
	strazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad ec-	
	cezione di quelli riservati dalla legge, dall'atto costituti-	
	vo o dal presente statuto ad altro Organo. Il Consiglio Di-	
	rettivo, inoltre, provvede a:	
	a) attuare gli obiettivi e gli indirizzi espressi dal Fonda-	
	tore Originario e contenuti nello statuto, approvare gli in-	
	dirizzi strategici della Fondazione ed i programmi generali e	
	particolari delle attività nonché a curare la gestione econo-	
	mico-finanziaria della Fondazione;	
	b) redigere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;	
	c) adottare le modifiche statutarie della Fondazione;	
	d) deliberare la modifica della sede legale all'interno dello	
	stesso Comune, nonché istituire, modificare e/o sopprimere	
	sedi secondarie, sedi amministrative, in Italia o all'Estero;	
	e) determinare le deleghe speciali di potere, oltre a quelle	
	statutariamente previste, del Segretario generale, nonché	
	fissarne il trattamento economico;	
	f) nominare il Vice-Presidente attribuendone i relativi com-	
	piti;	

	g) nominare l'organo di revisione;	
	h) nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e	
	determinarne il numero;	
	i) assumere e licenziare il personale dipendente, stipulare	
	accordi con collaboratori esterni e determinarne il tratta-	
	mento giuridico ed economico nel rispetto dei vincoli di cui	
	alla normativa di tempo in tempo vigente;	
	l) redigere e far adottare regolamenti interni per il funzio-	
	namento della Fondazione;	
	m) deliberare in ordine all'accettazione di contributi, elar-	
	gizioni, donazioni, e lasciti;	
	n) deliberare in ordine alla stipulazione di mutui, di acqui-	
	sti ed alienazioni di beni mobili e immobili, di contratti di	
	leasing immobiliare, di acquisizioni e cessioni di partecipa-	
	zioni, ad aperture di credito, nonché a qualsiasi altra ope-	
	razione bancaria passiva ritenuta necessaria o solo utile per	
	il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzio-	
	namento della Fondazione;	
	o) in caso di eventuali utili e/o avanzi delle gestioni an-	
	nuali, deliberare la loro eventuale destinazione all'incre-	
	mento del patrimonio della Fondazione;	
	p) deliberare il compenso dei componenti del Collegio dei Re-	
	visori;	
	q) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devolu-	
	zione del patrimonio, qualora ne ricorrano i presupposti.	

**ART. 10 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero di membri individuato dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, comunque non inferiore a tre, nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti che si sono distinti nei campi di attività che riguardino, direttamente o indirettamente, gli scopi della Fondazione. La carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico è compatibile con le altre cariche e, in particolare, con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

La nomina a membro del Comitato tecnico Scientifico deve essere, in questo ultimo caso, assunta con astensione dell'interessato. Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla sostituzione dei membri in caso di loro dimissione, permanente impedimento o decesso.

2. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico debbono possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri del Direttivo indicati nel comma 3 del precedente art. 8, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico elegge al proprio interno il Presidente che ha funzioni di coordinamento dei lavori dell'organo.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico può essere convocato ogni qualvolta il Presidente Fondatore ovvero il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, dal Presidente del Comitato

Tecnico Scientifico o su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

5. Il Comitato Tecnico Scientifico:

a) formula proposte motivate su iniziative della Fondazione;

b) esprime pareri e fornisce attività di alta consulenza sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo nonché assicura il collegamento fra l'attività della Fondazione e le voci più autorevoli della medicina e in generale nei settori nei quali si esplica l'attività della Fondazione;

c) propone iniziative di ricerca, di formazione e di comunicazione e cura la collaborazione con esperti, istituti di ricerca e centri studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;

d) collabora nella individuazione degli istituti di ricerca, università e/o altre fondazioni che svolgono direttamente ricerca scientifica a cui devolvere sovvenzioni e contributi e/o nella individuazione dei giovani ricercatori e/o studenti meno abbienti impegnati in specifici progetti di ricerca che si sono particolarmente distinti nell'ambito della ricerca nel campo della prevenzione e nelle misure di controllo delle infezioni ospedaliere in genere ed in particolare delle infezioni contratte dai pazienti in conseguenza del ricovero in ospedali e case di cura al fine della attribuzione di borse di studio e premi;

e) esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

#### **ART. 11 - SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

2. Il Segretario generale, nei limiti dei poteri attribuiti allo stesso con apposita delibera del Consiglio Direttivo nonché nell'ambito delle direttive impartite da tale organo, ha la gestione operativa della Fondazione. Il Segretario generale, in aggiunta ai poteri che gli saranno attribuiti dal Consiglio Direttivo:

a) è responsabile del buon andamento della amministrazione;

b) collabora con il Presidente Fondatore, ovvero il Presidente della Fondazione, nel dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo nonché negli atti del Presidente Fondatore ovvero del Presidente della Fondazione e sostituisce il Presidente Fondatore ovvero il Presidente della Fondazione in caso di assenza o impedimento di questi e del Vice Presidente;

c) cura e sovrintende alla attuazione dei programmi di attività della Fondazione, verificandone l'andamento rispetto ai bilanci preventivi e compiendo, nei limiti dei poteri attribuiti e dei vincoli di bilancio preventivo, tutti gli atti necessari e utili per l'implementazione degli stessi; controlla i risultati dei programmi stessi;

d) cura e sovrintende alla gestione finanziaria ed alla cu-

	stodia e conservazione dei fondi e dei beni patrimoniali della Fondazione;	
	e) cura e sovrintende la gestione amministrativa della Fondazione e la contabilità, effettuando le relative verifiche e controllando la tenuta dei libri contabili, nonché la conservazione della documentazione relativa, curando tutti gli obblighi e adempimenti conseguenti e inerenti;	
	f) coordina cura e sovrintende, nel rispetto dei programmi approvati e dei vincoli di bilancio preventivo, alle attività connesse e strumentali della Fondazione;	
	g) fornisce informazioni nelle adunanze del Consiglio Direttivo circa l'attività svolta e lo stato di realizzazione del programma delle attività;	
	h) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali.	
	3. Il Segretario generale è il capo del personale, dirige e coordina gli uffici della Fondazione e cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Fondazione.	
	4. Il Segretario generale altresì provvede a:	
	a) redigere i verbali:	
	- delle riunioni del Consiglio Direttivo curando la relativa trascrizione nel Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo;	
	- delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico;	
	b) conserva i verbali delle riunioni degli Organi collegiali	

	e gli altri libri sociali;	
	c) raccoglie e trasmette al Consiglio Direttivo le delibere	
	e/o i pareri assunti dal Comitato Tecnico Scientifico;	
	d) prepara le proposte di bilancio preventivo e consuntivo da	
	sottoporre al Consiglio Direttivo.	
	<b>ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI</b>	
	1. Il controllo contabile della gestione della Fondazione può	
	essere affidato ad un Revisore Legale o un Collegio dei Revi-	
	sori Legali composto di tre membri effettivi, nominati dal	
	Consiglio Direttivo.	
	2. Sono inoltre nominati, dai medesimi soggetti che nominano	
	i membri effettivi, due Revisori supplenti, i quali prende-	
	ranno automaticamente il posto dei Revisori effettivi nomina-	
	ti dallo stesso organo che cessino di far parte del Collegio	
	per una qualsiasi ragione.	
	3. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere ri-	
	confermati. I Revisori esercitano il loro mandato anche indi-	
	vidualmente ed esercitano le loro funzioni a norma degli	
	artt. 2403 e segg. Codice Civile in quanto applicabili.	
	Dovranno altresì redigere le relazioni sul bilancio preventi-	
	vo e sul bilancio consuntivo che dovranno essere allegate a-	
	gli stessi e depositate, presso la sede della Fondazione, al-	
	meno dieci giorni prima delle scadenze fissate per l'approva-	
	zione dei predetti bilanci.	
	4. I Revisori restano in carica sino alla nomina del succes-	

sore, anche dopo la loro scadenza.

5. Il Revisore o i componenti del Collegio dei Revisori assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

6. Il Revisore o i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile e soggiacciono alle cause di decadenza ed ineleggibilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

7. Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi verbale, che deve essere trascritto su apposito Libro e sottoscritto dagli intervenuti.

#### **Titolo V**

#### **REMUNERAZIONE DELLE CARICHE, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

#### **ART. 13 - REMUNERAZIONE DELLE CARICHE**

1. Fatto salvo quanto altrimenti previsto nel presente statuto, tutte le cariche sono onorifiche ed a titolo gratuito.

2. I Consiglieri cui sono attribuite particolari deleghe potranno essere remunerati, a richiesta motivata, con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo, con l'astensione del soggetto interessato, sentito l'organo di Revisione.

3. La carica di Segretario generale è remunerata con un compenso fissato dal Consiglio Direttivo.

4. La remunerazione individuale annua dei Revisori e l'eventuale remunerazione di particolari deleghe attribuite ai Consiglieri è determinata dal Consiglio Direttivo.

**ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO PREVENTIVO**

**E CONSUNTIVO**

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo redige per l'approvazione il bilancio economico di previsione per l'anno successivo e, salvo diverse disposizioni di legge, entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, da sottoporre all'organo di Revisione per la redazione della relativa relazione almeno quindici giorni prima delle date ivi indicate.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'organo di Revisione.

**Titolo VI**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ART. 15 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE**

1. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, detratto quanto sarà stato necessario al pagamento dei debiti sociali, il patrimonio sarà devoluto ad altra organiz-

zazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge di tempo in tempo vigente, sulla base delle risultanze derivanti da apposito bilancio finale di liquidazione.

2. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio Direttivo uscente.

## **Titolo VII**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non contemplato nel suddetto statuto ci si richiama alla normativa del Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia vigenti ed in particolare al D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In Originale Firmato: Gloria Fargion - Michael Jonathan Fargion - Giuseppe Ceccarelli TESTE - Lucia Vitolo teste - Mercurio Paolo Dragonetti notaio